

Codice A1706B

D.D. 20 maggio 2024, n. 393

Accordo organizzativo di partenariato orizzontale tra Regione Piemonte e l'Istituto Zooprofilattico Sperimentale, ai sensi dell'art. 15 della legge 241/1990, per la realizzazione del Programma Operativo delle ispezioni di cui al DM MATTM 8 novembre 2017 "Piano generale per l'attività di vigilanza sull'emissione deliberata nell'ambiente di organismi geneticamente modificati". Impegno di euro 20.000,00 sul capitolo d



ATTO DD 393/A1706B/2024

DEL 20/05/2024

DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE

A1700A - AGRICOLTURA E CIBO

A1706B - Servizi di sviluppo e controlli per l'agricoltura

OGGETTO: Accordo organizzativo di partenariato orizzontale tra Regione Piemonte e l'Istituto Zooprofilattico Sperimentale, ai sensi dell'art. 15 della legge 241/1990, per la realizzazione del Programma Operativo delle ispezioni di cui al DM MATTM 8 novembre 2017 "Piano generale per l'attività di vigilanza sull'emissione deliberata nell'ambiente di organismi geneticamente modificati". Impegno di euro 20.000,00 sul capitolo di spesa 138877/2024. Bilancio di previsione finanziario 2024-2026 – annualità 2024.

Premesso che:

- la legge 241/90 ha sancito il principio di contrattualità dell'azione amministrativa, ossia il principio in forza del quale il modulo convenzionale/contrattuale diventa strumento centrale dell'azione amministrativa. In particolare, l'art. 15 integra il generale riconoscimento della possibilità di concludere accordi come modalità di svolgimento dell'attività amministrativa nell'esercizio di funzioni e nel connesso perseguimento di interessi pubblici, coinvolgente più soggetti pubblici, in un quadro di semplificazione dell'attività amministrativa;
- con l'accordo ai sensi del succitato articolo si realizza una semplificazione amministrativa che apre alla cooperazione tra enti, con ricadute positive sulla riduzione dei costi e sulla crescita a livello scientifico e di innovazione tecnologica delle Pubbliche Amministrazioni in termini di efficacia ed efficienza, in ossequio al principio costituzionale di buon andamento ed imparzialità sancito dall'art. 97 della Costituzione;
- lo spirito della norma è, dunque, quello di realizzare una proficua cooperazione tra entità pubbliche finalizzata al perseguimento di un interesse pubblico comune a queste ultime. Si parla di accordo di partenariato orizzontale, il quale evoca il concetto di cooperazione tra i due enti pubblici equi ordinati, mentre nel caso dell' *in house providing*, in cui un ente esercita il controllo

sull'altro, l'accezione utilizzata è di partenariato verticale;

- il concetto di “cooperazione” si lega, poi, al raggiungimento di “obiettivi comuni” ai due enti stipulanti. La giurisprudenza nazionale interpreta tale requisito nel senso di “sinergica convergenza” su attività di interesse comune, pur potendosi ammettere la diversità del fine pubblico perseguito da ciascuna amministrazione (Consiglio di Stato n. 2381/2021). L'ottica di conseguire obiettivi che le amministrazioni contraenti hanno in comune, anche attraverso lo svolgimento di attività diverse, consente di soddisfare differenti esigenze istituzionali dei due enti coinvolti;
- la rispondenza al pubblico interesse costituisce, dunque, la causa giustificatrice della collaborazione posta in essere dalle amministrazioni contraenti. Le obbligazioni concernenti il contributo economico che una delle parti potrebbe corrispondere all'altra nell'ambito della attività previste dall'accordo non devono essere configurabili come prestazioni in rapporto di sinallagmaticità. Si rende, quindi, necessario che gli oneri economici a carico di una delle parti sia accompagnata dall'obbligo di rendicontazione;
- in attuazione dell'articolo 32 del decreto legislativo 8 luglio 2003, n. 224, è stato adottato, con Decreto Ministeriale 8 novembre 2017, il Piano generale quadriennale per l'attività di vigilanza sull'emissione deliberata in ambiente di Organismi Geneticamente Modificati (OGM), la cui realizzazione è demandata a un'attività di programmazione sia a livello statale che regionale;
- al fine di attuare il predetto Piano generale, mediante il Programma operativo regionale, la Regione Piemonte e l'Istituto Zooprofilattico Sperimentale del Piemonte, Liguria e Valle d'Aosta (d'ora in avanti IZSPLV), Ente dotato di personalità giuridica di diritto pubblico, individuano nell'accordo, ai sensi dell'articolo 15 della Legge 241/1990, il modulo procedimentale idoneo al miglior perseguimento dei rispettivi e comuni fini istituzionali;
- il “*Programma operativo nazionale annuale d'attuazione del piano generale per l'attività di vigilanza sull'emissione deliberata nell'ambiente di organismi geneticamente modificati*” (abbreviato Programma Operativo Nazionale o PON), definisce i criteri generali dell'attività di vigilanza e il correlato e successivo “*Programma Operativo Regionale annuale di attuazione del piano generale per l'attività di vigilanza sull'emissione deliberata nell'ambiente di organismi Geneticamente Modificati*” (abbreviato *Programma Operativo Regionale delle ispezioni* o POR) così come definiti dalle Regioni e dalle province autonome di Trento e Bolzano e comunicati al Ministero;
- del Programma operativo nazionale per l'anno 2024 è stata resa informativa alla Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le Regioni e le Province autonome di Trento e Bolzano, nella seduta del 9 novembre 2023, ai sensi dell'articolo 6, comma 2, del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281 (Repertorio n. 256/CSR del 9 novembre 2023), pubblicato sul sito <https://www.mite.gov.it/> e sulla piattaforma Web della *Biosafety Clearing House* (BCH) italiana;
- il PON individua chiaramente il *Network* Italiano Laboratori del Controllo Ufficiale OGM (NILO) quale unica entità di supporto tecnico scientifico, riconoscendo ai laboratori che la costituiscono l'esclusiva competenza in materia di ricerca genomica applicata al piano di vigilanza in oggetto.
- Il POR, approvato con DGR 7-8516/2024/XI del 30 aprile 2024 dispone altresì di demandare, in coerenza con quanto disposto con D.G.R. n. 19-6685 del 29 marzo 2018, al Settore servizi di sviluppo e controlli per l'agricoltura della Direzione Agricoltura e cibo, avvalendosi dell'Ufficio

di coordinamento del SAA, l'adozione degli atti e dei provvedimenti necessari per l'attuazione della presente deliberazione, ivi compresa, in particolare, la sottoscrizione dell'accordo da stipulare, previa verifica della sussistenza delle condizioni di cui alla normativa vigente di settore, con l'Istituto Zooprofilattico Sperimentale del Piemonte e della Valle d'Aosta sito in Torino, individuato quale istituto di riferimento per lo svolgimento delle analisi collegate al Piano Operativo Regionale annuale delle ispezioni, anno 2024.

Ribadito altresì che:

l'oggetto del presente accordo risponde all'interesse comune delle parti che intervengono alla stipula, atteso che l'attività così come i risultati sono necessari a entrambe le intervenienti per lo svolgimento delle loro attività, in forza del comune interesse sulla materia degli OGM, rientrante nelle finalità istituzionali e di ricerca di entrambi gli Enti;

le attività previste dall'accordo, per quanto di competenza dell'Istituto, sono riconducibili ai compiti esplicitati nel rispettivo Statuto (art. 3), ai sensi della legge regionale 6 ottobre 2014, n. 13 ("Nuove modalità gestionali, organizzative e di funzionamento dell'Istituto zooprofilattico sperimentale del Piemonte, della Liguria e della Valle d'Aosta. Abrogazione della legge regionale 25 luglio 2005, n. 11"), nello specifico:

- studio e sperimentazione di tecnologie e metodiche necessarie al controllo della salubrità degli alimenti di origine animale/vegetale e dell'alimentazione animale;
- ricerca e monitoraggio su applicazioni biotecnologiche e loro impatto su ambiente, salute umana e benessere animale.

Vista la DGR n. 19-6685 del 29 marzo 2018 con la quale è stata affidata al Servizio Antisofisticazioni Agroalimentare di cui al Titolo V "*Contrasto alle frodi agroalimentari*" della l.r. 1/2019, incardinato presso il Settore servizi di sviluppo e controlli per l'agricoltura, l'attuazione di quanto derivante dal citato Decreto MATTM 8 novembre 2017.

Rilevate le comuni finalità dell'ISZPLV e della Regione in ordine alla tutela pubblica e alle specifiche competenze possedute in materia di OGM da entrambe gli Enti.

Preso atto che l'attuazione del DM 8 novembre 2018 costituisce perseguimento d'interesse pubblico.

Dato atto dell'esito positivo dell'attività svolta nel 2023 condotta sulla scorta dell'Accordo organizzativo di partenariato orizzontale tra Regione Piemonte e l'Istituto Zooprofilattico Sperimentale, ai sensi dell'art. 15 della legge 241/1990 approvato con DD n. 883/A1706B del 23 ottobre 2023;

tenuto conto dell'interesse comune della Regione Piemonte, Assessorato Agricoltura, Cibo, Caccia e Pesca Settore A1706B – Servizi di sviluppo e controlli in agricoltura presso il quale è incardinato il Servizio Antisofisticazioni Agroalimentare regionale e dell'IZSPLV di Torino - Struttura Complessa Biotecnologie Applicate, a collaborare per la realizzazione del *Programma operativo regionale delle ispezioni* approvato con DGR 7-8516/2024/XI del 30 aprile 2024.

Reputato opportuno:

- stipulare un accordo organizzativo di partenariato orizzontale che definisca attività, tempi,

procedure e modalità di coordinamento;

- definire, in ottica collaborativa e di reale condivisione di compiti e responsabilità, una quota di compartecipazione alle spese effettivamente sostenute dall'istituto a parziale partecipazione dei costi affrontati.

Ritenuto di approvare lo schema di accordo organizzativo di partenariato orizzontale, allegato alla presente determinazione per farne parte integrante e sostanziale, tra la Regione Piemonte - Settore A1706B – Servizi di sviluppo e controlli in agricoltura presso il quale è incardinato il Servizio Antisofisticazioni Agroalimentare regionale e l'IZSPLV - Struttura Complessa Biotecnologie Applicate per la realizzazione del *Programma operativo regionale delle ispezioni*.

Preso atto:

- della quantificazione forfettaria delle spese a carico dell'IZPLV per lo svolgimento delle attività previste dal POR, effettuata in occasione dell'incontro del 16 ottobre 2023 presso l'Istituto e valutate in euro 40.000,00, comprensive di analisi, consumabili, composizione e stoccaggio aliquote, strutture e personale impiegato, attività di consulenza e gestione delle competenze relative all'art. 15 L. 689/81;
- della relazione conclusiva relativa all'accordo di partenariato siglato nel 2023 redatta dall'istituto zooprofilattico e depositata agli atti del Settore A1706B (N. Prot. 00001956/ A1700A del 26/01/2024) che, tra le altre cose, non ha rilevato risparmi o maggiori oneri di gestione del Programma, nonché dell'assenza di rimodulazioni dell'importo di compartecipazione regionale alle spese invocate dalle parti ai sensi dell'art. 6 dell'accordo.

Rilevato che per la sottoscrizione da parte della Regione Piemonte del suddetto accordo organizzativo di partenariato orizzontale, è opportuno prevedere un impegno regionale di euro 20.000,00 quale compartecipazione alle spese effettivamente sostenute dall'IZSPLV per la realizzazione del *Programma operativo regionale delle ispezioni*.

Visto il D.lgs. 23 giugno 2011, n. 118 "*Disposizioni in materia di armonizzazione dei sistemi contabili e degli schemi di bilancio delle Regioni, degli enti locali e dei loro organismi, a norma degli articoli 1 e 2 della legge 5 maggio 2009, n. 42*" e s.m.i, in particolare l'Allegato 4/2 concernente il principio contabile applicato della contabilità finanziaria.

Visto il Regolamento regionale 16 luglio 2021, n. 9 "*Regolamento regionale di contabilità della Giunta regionale. Abrogazione del Regolamento regionale 5 dicembre 2001, n. 18*".

Visto il Regolamento regionale 21 dicembre 2023, n. 11 "*Modifiche al regolamento regionale 16 luglio 2021, n. 9 (Regolamento regionale di contabilità della Giunta regionale)*".

Vista la Legge regionale 26 marzo 2024, n. 8 "*Disposizioni per la formazione del bilancio annuale di previsione 2024-2026 (Legge di stabilità regionale 2024) e norme collegate*".

Vista la Legge regionale 26 marzo 2024, n. 9 "*Bilancio di previsione finanziario 2024-2026*".

Vista la DGR 5-8361 del 27 marzo 2024 "*Legge regionale 26 marzo 2024, n. 9 "Bilancio di previsione finanziario 2024-2026". Approvazione del Documento Tecnico di Accompagnamento e del Bilancio Finanziario Gestionale 2024-2026*".

Vista la comunicazione prot. n. 7754/A1700A del 29 marzo 2024 con la quale il Direttore della Direzione Agricoltura e Cibo autorizza, il Dirigente del Settore A1706B - Servizi di Sviluppo e Controlli per l'Agricoltura, Dott. Paolo Aceto, ad adottare provvedimenti d'impegno nel limite dello stanziamento di spesa iscritto in competenza sul capitolo 138877/2024 (Missione 16 – Programma 1601) del bilancio di previsione finanziario 2024-2026 – annualità 2024.

Visto il DPR n. 633 del 1972, in particolare il combinato disposto degli artt. 1 e 4, per il quale le attività svolte in collaborazione nell'ambito di un accordo stipulato ai sensi dell'art. 15 l. 241/90 sono da considerarsi fuori dal campo di applicazione dell'IVA.

Stabilito che la spesa complessiva di euro 20.000,00 (fuori campo IVA ai sensi degli artt. 1 e 4 del DPR 633/1972 e s.m.i.), di compartecipazione alle spese effettivamente sostenute dall'IZSPLV per la realizzazione del *Programma operativo regionale delle ispezioni* per l'anno 2024, approvato DGR 7-8516/2024/XI del 30 aprile 2024, trova copertura finanziaria con le risorse iscritte in competenza sul capitolo di spesa 138877/2024 (Missione 16 - Programma 1601) del bilancio di previsione finanziario 2024-2026 – annualità 2024.

Ritenuto di impegnare euro 20.000,00 (fuori campo IVA ai sensi degli artt. 1 e 4 del DPR 633/1972 e s.m.i.) sul capitolo di spesa 138877/2024 (Missione 16 – Programma 1601) del bilancio di previsione finanziario 2024-2026 - annualità 2024 - in favore dell'Istituto Zooprofilattico sperimentale del Piemonte, Liguria, Valle D'Aosta (cod. soggetto 14019) con sede legale in via Bologna 148, 10154 Torino - TO - Codice Fiscale 05160100011 e P.IVA 05160100011 – per la compartecipazione alle spese per la realizzazione del *Programma operativo regionale delle ispezioni anno 2024*, in attuazione del DM 8 novembre 2010 *omissis* 7.

Scadenza dell'obbligazione: esercizio 2024 euro 20.000,00.

Le transazioni elementari sono rappresentate nell'Appendice A parte integrante e sostanziale del presente provvedimento.

Verificato il rispetto del principio della competenza finanziaria di cui al D.lgs. n. 118/2011 e s.m.i. (Allegato 4.2) e che la relativa obbligazione è esigibile nell'esercizio finanziario 2024 del bilancio di previsione finanziario 2024-2026.

Stabilito che la liquidazione di euro 20.000,00 sul capitolo di spesa 138877/2024 in favore dell'IZSPLV sarà effettuata nell'esercizio 2024 del bilancio finanziario gestionale 2024-2026, secondo le condizioni contrattuali sottoscritte dalle parti nell'accordo organizzativo di partenariato orizzontale, previa verifica della sussistenza dei requisiti giuridici e contabili e in applicazione dell'art. 3 della legge 136/2010 e s.m.i. in materia di tracciabilità dei flussi finanziari.

Verificato che il programma dei pagamenti conseguenti all'impegno di spesa di cui al presente provvedimento è compatibile con i relativi stanziamenti di cassa e con le regole di finanza pubblica, ai sensi del comma 6 dell'art. 56 del D. lgs. 118/2011 e della lettera e) dell'art. 28 del Regolamento regionale n. 9/2021.

Vista la Legge regionale 14 ottobre 2014, n. 14 “*Norme sul procedimento amministrativo e disposizioni in materia di semplificazione*”;

visto il D.lgs. 14 marzo 2013 n. 33 in materia di obblighi di pubblicità, trasparenza e diffusione delle informazioni da parte delle pubbliche amministrazioni;

vista DGR n. 21-6908 del 25 maggio 2018 “*Aggiornamento della ricognizione dei procedimenti amministrativi di competenza della Direzione Agricoltura e individuazione dei relativi termini di*

conclusione. Revoca della deliberazione della Giunta regionale 29 dicembre 2009, n. 41-4515"; tutto ciò premesso,

IL DIRIGENTE

Richiamati i seguenti riferimenti normativi:

- visti gli articoli 4, 7 e 16 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165 "Norme generali sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche";
- visti gli articoli 17 e 18 della legge regionale 28 luglio 2008, n. 23 "Disciplina dell'organizzazione degli uffici regionali e disposizioni concernenti la dirigenza ed il personale";
- vista la DGR n. 12-5546 del 29.08.2017 "Linee guida in attuazione della DGR n. 1-4046 del 17 ottobre 2016 in materia di rilascio del visto preventivo di regolarità contabile e altre disposizioni in materia contabile";
- vista la D.G.R. n. 1 - 4936 del 29 aprile 2022 "Approvazione del Piano Triennale di Prevenzione della Corruzione e della Trasparenza per gli anni 2022-24 della Regione Piemonte";
- vista la DGR n. 38-6152 del 02/12/2022 "Approvazione linee guida per le attività di ragioneria relative al controllo preventivo sui provvedimenti dirigenziali. Revoca allegati A, B, D della DGR 12-5546 del 29 agosto 2017";
- vista la D.G.R. n. 8-8111 del 25 gennaio 2024 "Disciplina del sistema dei controlli e specificazione dei controlli previsti in capo alla Regione Piemonte in qualità di Soggetto Attuatore nell'ambito dell'attuazione del PNRR. Revoca delle D.G.R. 17 ottobre 2016 n. 1-4046 e 14 giugno 2021 n. 1-3361";
- vista la D.G.R. n. 4-8114 del 31 gennaio 2024 "Approvazione del Piano integrato di attività e organizzazione (PIAO) della Giunta regionale del Piemonte per gli anni 2024-2026 e della tabella di assegnazione dei pesi degli obiettivi dei Direttori del ruolo della Giunta regionale per l'anno 2024";
- dato atto che il presente provvedimento non determina oneri impliciti per il bilancio gestionale regionale non compresi negli stanziamenti di bilancio (oneri indiretti);
- preso atto che, per quanto riguarda le transazioni relative ai pagamenti verranno rispettate le disposizioni dell'art. 3 della legge 136/2010 e s.m.i. in materia di tracciabilità dei flussi finanziari;
- dato atto che sono rispettati gli obblighi in materia di trasparenza, di cui al D.lgs. 33/2013;
- attestata altresì la regolarità amministrativa del presente provvedimento ai sensi della DGR n. 8-8111 del 25 gennaio 2024;
- attestata l'avvenuta verifica dell'insussistenza, anche potenziale, di situazioni di conflitto d'interesse.;

determina

- di approvare lo schema di Accordo organizzativo di partenariato orizzontale tra Regione Piemonte e l'Istituto Zooprofilattico Sperimentale del Piemonte Liguria e Valle d'Aosta per l'attuazione del Dm 8 novembre 2016 attraverso la realizzazione del *Programma operativo regionale delle ispezioni*, anno 2024, approvato con DGR 7-8516/2024/XI del 30 aprile 2024;

- di prendere atto che la sottoscrizione da parte della Regione Piemonte del suddetto Accordo organizzativo di partenariato orizzontale, prevede un impegno regionale di complessivi 20.000,00 euro quale compartecipazione alle spese sostenute dall'istituto per la realizzazione del progetto e forfettariamente valutate in circa 40.000,00 comprensive di analisi, consumabili, composizione e stoccaggio aliquote, strutture e personale impiegato, attività di consulenza e gestione delle competenze relative all'art. 15 L. 689/81;
- di impegnare euro 20.000,00 (fuori campo IVA ai sensi degli artt. 1 e 4 del DPR 633/1972 e s.m.i.) sul capitolo di spesa 138877/2024 (Missione 16 – Programma 1601) del bilancio di previsione finanziario 2024-2026 - annualità 2024 - in favore dell'Istituto Zooprofilattico sperimentale del Piemonte, Liguria, Valle d'Aosta (cod. soggetto 14019) con sede legale in via Bologna 148, 10154 Torino - TO - Codice Fiscale 05160100011 e P.IVA 05160100011 – per la compartecipazione alle spese per la realizzazione del Programma operativo regionale delle ispezioni anno 2024, in attuazione del DM 8 novembre 2017;

Scadenza dell'obbligazione: esercizio 2024 euro 20.000,00.

Le transazioni elementari sono rappresentate nell'Appendice A parte integrante e sostanziale del presente provvedimento;

- di stabilire che la liquidazione di euro 20.000,00 sul capitolo di spesa 138877/2024 in favore dell'IZSPLV sarà effettuata, nell'esercizio 2024 del bilancio finanziario gestionale 2024-2026, secondo le condizioni contrattuali sottoscritte dalle parti nell'accordo organizzativo di partenariato orizzontale, previa verifica della sussistenza e dei requisiti giuridici e contabili.

Sulla base di quanto previsto dall'articolo 15 (Accordi fra pubbliche amministrazioni) comma 2-bis della legge 241/90 e ss.mm.ii. e dall'articolo 22 (Accordi tra amministrazioni pubbliche) comma 3 della legge regionale 14/2014 la sottoscrizione del presente accordo è effettuata con firma digitale, ai sensi dell'articolo 24 del decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82.

Dati di amministrazione trasparente

Beneficiario: Istituto Zooprofilattico sperimentale del Piemonte, Liguria, Valle d'Aosta con sede legale in Via BOLOGNA 148, 10154 Torino - TO - Codice Fiscale 05160100011 e P.IVA 05160100011.

Importo: euro 20.000,00 fuori campo IVA ai sensi degli artt. 1 e 4 del DPR 633/1972 e s.m.i.

Dirigente responsabile: dott. Paolo Aceto

Modalità individuazione beneficiario: Accordo organizzativo di partenariato orizzontale tra Regione Piemonte e l'Istituto Zooprofilattico Sperimentale, ai sensi dell'art. 15 della legge 241/1990.

Avverso alla presente determinazione è ammesso ricorso entro il termine di 60 giorni innanzi al Tribunale Amministrativo Regionale, ovvero ricorso straordinario al Presidente della Repubblica entro 120 giorni dalla data di piena conoscenza dell'atto, ovvero l'azione innanzi al Giudice Ordinario, per tutelare un diritto soggettivo, entro il termine di prescrizione previsto dal Codice Civile.

La presente determinazione sarà pubblicata sul Bollettino Ufficiale della Regione Piemonte, ai sensi dell'art.61 dello Statuto e dell'art. 5 della L.R. 22/2010, nonché ai sensi dell'art. 23, comma 1, lett. d) del D.lgs. n. 33/2013 nel sito istituzionale dell'Ente, nella sezione "Amministrazione trasparente".

IL DIRIGENTE (A1706B - Servizi di sviluppo e controlli per
l'agricoltura)
Firmato digitalmente da Paolo Aceto

Si dichiara che sono parte integrante del presente provvedimento gli allegati riportati a seguire ¹,
archiviati come file separati dal testo del provvedimento sopra riportato:

1. Accordo_partenariato_RP_IZSPLV_2024.pdf

Allegato 

¹ L'impronta degli allegati rappresentata nel timbro digitale QRCode in elenco è quella dei file pre-esistenti alla firma digitale con cui è stato adottato il provvedimento

1	Accordo organizzativo di partenariato orizzontale tra Regione Piemonte	
2	e l'Istituto Zooprofilattico Sperimentale del Piemonte, Liguria e Valle	
3	d'Aosta, ai sensi dell'art. 15 della legge 241/1990, per la realizzazione del	
4	Programma Operativo delle ispezioni di cui al DM MATTM 8 novembre	
5	2017 "Piano generale per l'attività di vigilanza sull'emissione deliberata	
6	<i>nell'ambiente di organismi geneticamente modificati</i>".	
7	Premesso che:	
8	– la legge 241/90 ha sancito il principio di contrattualità dell'azione amministra-	
9	tiva, ossia il principio in forza del quale il modulo convenzionale/contrattuale	
10	diventa strumento centrale dell'azione amministrativa. In particolare, l'art. 15	
11	integra il generale riconoscimento della possibilità di concludere accordi come	
12	modalità di svolgimento dell'attività amministrativa nell'esercizio di funzioni e	
13	nel connesso perseguimento di interessi pubblici, coinvolgente più soggetti	
14	pubblici, in un quadro di semplificazione dell'attività amministrativa;	
15	– con l'accordo ai sensi del suddetto articolo si realizza una semplificazione	
16	amministrativa che apre alla cooperazione tra enti, con ricadute positive sulla	
17	riduzione dei costi e sulla crescita a livello scientifico e di innovazione tecnolo-	
18	gica delle Pubbliche Amministrazioni in termini di efficacia ed efficienza, in os-	
19	sequio al principio costituzionale di buon andamento ed imparzialità sancito	
20	dall'art. 97 della Costituzione;	
21	– lo spirito della norma è, dunque, quello di realizzare una proficua coopera-	
22	zione tra entità pubbliche finalizzata al perseguimento di un interesse pubblico	
23	comune a queste ultime. Si parla di accordo di partenariato orizzontale, il quale	
24	evoca il concetto di cooperazione tra i due enti pubblici equiordinati, mentre	
25	nel caso dell' <i>in-house providing</i> , in cui un ente esercita il controllo sull'altro,	

1	l'accezione utilizzata è di partenariato verticale;	
2	– il concetto di “cooperazione” si lega, poi, al raggiungimento di “ <i>obiettivi co-</i>	
3	<i>mun</i> ” ai due enti stipulanti. La giurisprudenza nazionale interpreta tale requi-	
4	sito nel senso di “ <i>sinergica convergenza</i> ” su attività di interesse comune, pur	
5	potendosi ammettere la diversità del fine pubblico perseguito da ciascuna am-	
6	ministrazione (Consiglio di Stato n. 2381/2021). L’ottica di conseguire obiettivi	
7	che le amministrazioni contraenti hanno in comune, anche attraverso lo svol-	
8	gimento di attività diverse, consente di soddisfare differenti esigenze istituzio-	
9	nali dei due enti coinvolti;	
10	– la rispondenza al pubblico interesse costituisce, dunque, la causa giustifica-	
11	trice della collaborazione posta in essere dalle amministrazioni contraenti. Le	
12	obbligazioni concernenti il contributo economico che una delle Parti potrebbe	
13	corrispondere all'altra nell'ambito della attività previste dall'accordo non de-	
14	vono essere configurabili come prestazioni in rapporto di sinallagmaticità. Si	
15	rende, quindi, necessario che gli oneri economici a carico di una delle Parti sia	
16	accompagnata dall'obbligo di rendicontazione;	
17	– in attuazione dell'articolo 32 del decreto legislativo 8 luglio 2003, n. 224, è	
18	stato adottato, con Decreto Ministeriale 8 novembre 2017, il <i>Piano generale</i>	
19	<i>quadriennale per l'attività di vigilanza sull'emissione deliberata in ambiente di</i>	
20	<i>Organismi Geneticamente Modificati (OGM)</i> , la cui realizzazione è demandata	
21	a un'attività di programmazione sia a livello statale che regionale;	
22	– al fine di attuare il predetto Piano generale, mediante il Programma operativo	
23	regionale, la Regione Piemonte e l'Istituto Zooprofilattico Sperimentale del Pie-	
24	monte, Liguria e Valle d'Aosta (d'ora in avanti IZSPLV), Ente sanitario dotato	
25	di personalità giuridica di diritto pubblico, individuano nell'accordo, ai sensi	

1	dell'articolo 15 della Legge 241/1990, il modulo procedimentale idoneo al mi-	
2	glior perseguimento dei rispettivi e comuni fini istituzionali;	
3	– il “ <i>Programma operativo nazionale annuale d’attuazione del piano generale</i>	
4	<i>per l’attività di vigilanza sull’emissione deliberata nell’ambiente di organismi</i>	
5	<i>geneticamente modificati</i> ” (abbreviato Programma Operativo Nazionale o	
6	PON), definisce i criteri generali dell’attività di vigilanza e il correlato e succes-	
7	sivo “ <i>Programma Operativo Regionale annuale di attuazione del piano gene-</i>	
8	<i>rale per l’attività di vigilanza sull’emissione deliberata nell’ambiente di organi-</i>	
9	<i>smi Geneticamente Modificati</i> ” (abbreviato Programma Operativo Regionale	
10	delle ispezioni o POR) così come definiti dalle Regioni e dalle province auto-	
11	nome di Trento e Bolzano e comunicati al Ministero;	
12	– il Programma Operativo Nazionale per l’anno 2024, comunicato alle Parti	
13	interessate e coinvolte al tavolo di coordinamento a mezzo d’informativa alla	
14	Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le Regioni e le Province	
15	autonome di Trento e Bolzano (nota n. 174029 del 30 ottobre 2023 della Dire-	
16	zione Generale per il Patrimonio Naturalistico del MASE), è pubblicato sul sito	
17	https://www.mite.gov.it/ e sulla piattaforma web della <i>Biosafety Clearing House</i>	
18	<i>(BCH)</i> italiana (http://bch.minambiente.it/);	
19	– il PON individua chiaramente il <i>Network Italiano Laboratori del Controllo Uf-</i>	
20	<i>ficiale OGM</i> (abbreviato NILO) quale unica entità di supporto tecnico scienti-	
21	fico, riconoscendo ai laboratori che la costituiscono l’esclusiva competenza in	
22	materia di ricerca genomica applicata al piano di vigilanza in oggetto.	
23	– Il POR, approvato DGR 7-8516/2024/XI del 30 aprile 2024 dispone altresì di	
24	demandare, in coerenza con quanto disposto con D.G.R. n. 19-6685 del 29	
25	marzo 2018, al Settore servizi di sviluppo e controlli per l’agricoltura della	

1	Direzione Agricoltura e cibo, avvalendosi dell'Ufficio di coordinamento del Ser-	
2	vizio Antisofisticazioni Agroalimentare regionale (abbreviato SAA), l'adozione	
3	degli atti e dei provvedimenti necessari per l'attuazione della presente delibe-	
4	razione, ivi compresa, in particolare, la sottoscrizione dell'accordo da stipulare,	
5	previa verifica della sussistenza delle condizioni di cui alla normativa vigente	
6	di settore, con l' IZSPLV, individuato quale istituto di riferimento per lo svolgi-	
7	mento delle analisi collegate al Piano Operativo Regionale annuale delle ispe-	
8	zioni per l'anno 2024.	
9	Ribadito altresì che:	
10	l'oggetto del presente accordo risponde all'interesse comune delle Parti che	
11	intervengono alla stipula, atteso che l'attività così come i risultati sono neces-	
12	sari ad entrambe le intervenienti per lo svolgimento delle loro attività, in forza	
13	del comune interesse sulla materia degli OGM, rientrante nelle finalità istituzio-	
14	nali e di ricerca di entrambi gli Enti;	
15	In considerazione delle su esposte premesse,	
16	ai sensi dell'art. 15 della Legge 241/1990,	
17	TRA	
18	la Regione Piemonte (C.F. 80087670016), Settore Servizi di sviluppo e con-	
19	trolli per l'agricoltura della Direzione Agricoltura e Cibo, nella persona del Re-	
20	sponsabile pro tempore dott. Paolo Aceto, ai sensi dell'art. 17 della Legge	
21	Regionale 28 luglio 2008, n. 23 (Disciplina dell'organizzazione degli uffici re-	
22	gionali e disposizioni concernenti la dirigenza e il personale), nato a Torino il	
23	21/03/1973, domiciliato, ai fini del presente atto, presso la sede del Palazzo	
24	Unico in Piazza Piemonte, 1 - 1027 Torino.	
25	E	

1	l'Istituto Zooprofilattico Sperimentale del Piemonte, Liguria e Valle d'Ao-	
2	sta (C.F. / Partita IVA 05160100011), denominato per brevità, "IZSPLV" o "Isti-	
3	tuto" , ente sanitario di diritto pubblico, con sede legale in Torino - Via Bologna	
4	n. 148, in persona del Direttore Generale, dott. Claudio Ghittino, nato a Torino	
5	il 30/03/1960 e domiciliato per la carica presso la sede legale dell'Istituto,	
6	SI CONVIENE E SI STIPULA QUANTO SEGUE	
7	Art. 1 – Oggetto	
8	Il presente accordo ha per oggetto la regolamentazione delle attività che il SAA	
9	incardinato presso il Settore regionale A1706B e i laboratori della Struttura	
10	Complessa Biotecnologie Applicate dell'Istituto svolgeranno per l'attuazione	
11	del Programma Operativo Regionale per le ispezioni di cui al DM MATTM 8	
12	novembre 2017 <i>"Piano generale per l'attività di vigilanza sull'emissione delibe-</i>	
13	<i>rata nell'ambiente di organismi geneticamente modificati"</i> .	
14	Art. 2 – Coordinamento delle attività	
15	Le Parti individuano quali coordinatori delle attività di cui all'art. 3:	
16	– per la Regione Piemonte, Settore Servizi di sviluppo e controlli per l'agricol-	
17	tura, il coordinatore del SAA, dott. Marco Martino ;	
18	– per l'IZSPLV, la responsabile della Struttura Complessa Biotecnologie Appli-	
19	cate, dott.ssa Mariella Gorla .	
20	In caso di ulteriori approfondimenti sulla gestione e realizzazione delle attività,	
21	le Parti potranno avvalersi di altri esperti da individuare a seconda delle speci-	
22	fiche necessità.	
23	Art. 3 – Programma delle attività	
24	Le attività rientrano nelle linee d'intervento definite dal <i>"Programma Operativo</i>	
25	<i>Nazionale annuale di attuazione del piano generale per l'attività di vigilanza</i>	

1	<i>sull'emissione deliberata nell'ambiente di organismi geneticamente modificati</i>	
2	“, e precisamente vigilanza relativa:	
3	– all'immissione deliberata nell'ambiente di OGM per qualsiasi fine diverso	
4	dall'immissione sul mercato; – all'immissione sul mercato di OGM come tali o	
5	contenuti in prodotti, esclusa la coltivazione;	
6	– all'immissione sul mercato di OGM per coltivazione;	
7	– al rispetto dei divieti di coltivazione introdotti ai sensi del D.lgs. n. 224/2003,	
8	così come modificato e integrato dal D.lgs. n. 227/2016;	
9	– all'emissione deliberata nell'ambiente o all'immissione in commercio di OGM	
10	non autorizzati.	
11	In relazione alle attività elencate l'Istituto si impegna a effettuare le seguenti	
12	attività specifiche:	
13	– ricevimento e accettazione dei campioni prelevati, corredati del relativo ver-	
14	bale;	
15	– esami biomolecolari per l'identificazione di OGM nelle matrici previste se-	
16	condo il PON e le indicazioni tecniche del Centro di Referenza Nazionale per	
17	la Ricerca di OGM (CROGM) istituito con Decreto del Ministero della Salute l'8	
18	Maggio del 2002 presso l'Istituto Zooprofilattico Sperimentale del Lazio e della	
19	Toscana, armonizzate nella rete NILO;	
20	– eventuali esami biomolecolari di approfondimento nel caso si rendessero ne-	
21	cessari, anche con il supporto del CROGM;	
22	– analisi riepilogative periodiche dei dati ottenuti e relativa reportistica da in-	
23	viare alla Regione Piemonte.	
24	Le Parti concordano di gestire le irregolarità riscontrate, per quanto di rispettiva	
25	competenza, ai sensi del D.lgs. 8 luglio 2003 n. 224 e s.m.i. e del comma 1	

1	art. 15 della L. 689/81.	
2	Ogni altro adempimento relativo, connesso e conseguente alla realizzazione	
3	del POR delle ispezioni di cui al DM 8 novembre 2017, è svolto dalla Regione	
4	Piemonte, che s'impegna altresì a raccogliere e conferire i campioni oggetto di	
5	analisi nei modi e con le modalità concordate con l'Istituto.	
6	Tali attività sono riconducibili, nello specifico, ai seguenti compiti dell'Istituto,	
7	esplicitati nel rispettivo Statuto (art. 3), ai sensi della legge regionale 6 ottobre	
8	2014, n. 13 (" <i>Nuove modalità gestionali, organizzative e di funzionamento</i>	
9	<i>dell'Istituto zooprofilattico sperimentale del Piemonte, della Liguria e della Valle</i>	
10	<i>d'Aosta. Abrogazione della legge regionale 25 luglio 2005, n. 11 "</i>):	
11	– studio e sperimentazione di tecnologie e metodiche necessarie al controllo	
12	della salubrità degli alimenti di origine animale/vegetale e dell'alimentazione	
13	animale;	
14	– ricerca e monitoraggio su applicazioni biotecnologiche e loro impatto su am-	
15	biente, salute umana e benessere animale.	
16	Art. 4 – Modalità e procedure di conferimento campioni e delle analisi	
17	Le Parti concordano un numero massimo di campioni da analizzare per	
18	l'anno 2024 pari a 60 unità.	
19	I campioni sono prelevati dagli ispettori del SAA, iscritti al registro nazionale	
20	degli ispettori per la vigilanza sull'immissione deliberata di OGM di cui al DM	
21	200 del 2 settembre 2021 e ss.mm.ii., secondo tecniche e metodi <i>standard</i>	
22	indicati dal Ministero e coordinati dalla rete NILO nonché concordati negli	
23	aspetti operativi con successive definizioni da parte dei coordinatori delle atti-	
24	vità di cui all'art. 2. I campioni prelevati, idoneamente confezionati e conservati,	
25	unitamente al relativo verbale, sono conferiti all'Istituto, nella sede di Torino,	

1	presso la S.S. Accettazione Centralizzata (Via Paganini 25, con orario 9.00-	
2	12.30 e 13.30/16.30), che effettuerà presso i laboratori della Struttura Com-	
3	plessa Biotecnologie le analisi convenute secondo metodi analitici accreditati	
4	e definiti dalla rete NILO.	
5	Art. 5 – Durata dell’accordo	
6	Il presente accordo ha durata annuale , a partire dalla data di sottoscrizione	
7	dell’ultimo firmatario.	
8	Alla scadenza dell’accordo, come pure in caso di recesso, le Parti concordano	
9	fin d’ora di portare comunque a conclusione le attività in corso e/o concordate	
10	in sede di coordinamento durante il periodo di validità dell’accordo, salvo	
11	quanto eventualmente diversamente disposto nella medesima sede. Il pre-	
12	sente accordo è rinnovabile tra la Parti entro un mese prima della naturale	
13	scadenza tramite un apposito nuovo atto o un <i>addendum</i> alle stesse condi-	
14	zioni.	
15	Art. 6 – Spese	
16	In relazione allo svolgimento delle attività di cui al presente accordo le Parti	
17	contribuiscono alle attività mediante le proprie risorse.	
18	La Regione Piemonte metterà a disposizione Euro 20.000,00 a titolo di par-	
19	ziale rimborso delle spese sostenute dall’Istituto nelle attività svolte durante la	
20	collaborazione.	
21	Tale somma sarà liquidata in unica soluzione, nel mese di dicembre, sulla base	
22	delle analisi effettuate e di una relativa relazione tecnica, e a seguito di emis-	
23	sione di nota di debito. Ai sensi del combinato degli artt. 1 e 4, del DPR n. 633	
24	del 1972, le attività svolte in collaborazione nell’ambito del presente accordo	
25	sono da intendersi fuori dal campo di applicazione dell’IVA.	

1	L'onere finanziario sostenuto da Regione Piemonte, in relazione al presente	
2	accordo, nell'ottica di una reale condivisione di compiti e responsabilità, rap-	
3	presenta una compartecipazione a parziale copertura delle spese effettiva-	
4	mente sostenute dall'Istituto nell'ambito delle attività di cui al presente accordo,	
5	forfettariamente quantificate in circa 40.000 euro comprensive di analisi, con-	
6	sumabili, composizione e stoccaggio aliquote, strutture e personale impiegato,	
7	attività di consulenza e gestione delle competenze relative all'art. 15 L. 689/81.	
8	Nel caso l'attività di laboratorio effettivamente svolta dall'IZSPLV risulti minore	
9	in misura rilevante, non in rapporto alla numerosità dei campioni, ma in rap-	
10	porto alla numerosità e tipologia di analisi svolte e agli impegni conseguenti,	
11	correlati e successivi, i coordinatori individuati all'articolo 2 proporranno alle	
12	Parti contraenti la rimodulazione del valore del contributo finanziario per ade-	
13	guarlo agli oneri effettivamente affrontati.	
14	Art. 7 - Riservatezza e Utilizzo dei risultati	
15	L'Istituto, in qualità di responsabile esterno, si impegna a garantire alla Regione	
16	il completo riserbo da parte propria e dei propri collaboratori su tutte le infor-	
17	mazioni, i prodotti e quant'altro deriverà dalle attività oggetto del presente ac-	
18	cordo, e a non divulgare le citate informazioni a terzi, se non dietro esplicita	
19	autorizzazione scritta della Regione, e a utilizzarle esclusivamente nell'ambito	
20	delle attività oggetto del presente accordo dando scrupolosa applicazione alle	
21	disposizioni previste dal Reg. 679/2016.	
22	Ogni Parte potrà pubblicare risultati analitici parziali e finali anonimizzati, con-	
23	seguiti nell'ambito del presente accordo, ed utilizzarli nelle forme ritenute più	
24	consone e in condivisione con l'altro contraente.	
25	Art. 8 - Trattamento dei dati personali (anche in riferimento all'origine dei	

1	campioni pervenuti)	
2	Le Parti si danno reciprocamente atto di conoscere e applicare, nell'ambito	
3	delle proprie organizzazioni, tutte le norme vigenti, sia primarie che secondarie,	
4	rilevanti per la corretta gestione del trattamento, ivi compreso il Regolamento	
5	UE 2016/679 del Parlamento Europeo e del Consiglio del 27 aprile 2016	
6	(di seguito "GDPR").	
7	Le Parti si impegnano reciprocamente a trattare i dati personali contenuti nel	
8	presente accordo, ovvero, comunque acquisiti durante la sua esecuzione, e	
9	per gli adempimenti alla stessa connessi, in ottemperanza alle condizioni previste	
10	dal GDPR relativo alla protezione delle persone.	
11	Ciascuna Parte presta il proprio consenso alla controparte relativamente al	
12	trattamento dei propri dati, direttamente o, eventualmente, indirettamente attraverso	
13	terzi, secondo quanto previsto dalla predetta normativa, per le finalità	
14	necessarie alla gestione del presente accordo.	
15	Tutte le informazioni scambiate tra le Parti, per iscritto, oralmente o in qualsiasi	
16	altra forma, e in particolare tutte quelle relative alle analisi eseguite, durante	
17	l'esecuzione del presente accordo s'intendono confidenziali. Le Parti si impegnano	
18	a utilizzare le predette informazioni confidenziali unicamente per gli	
19	scopi previsti dal presente accordo e garantiscono l'adozione di tutte le misure	
20	adeguate a evitare la diffusione non autorizzata delle informazioni confidenziali.	
21		
22	Le Parti si impegnano ad adottare tutte le misure di sicurezza idonee e adeguate	
23	a proteggere i dati personali contro i rischi di distruzione, perdita anche	
24	accidentale, accesso o modifica non autorizzata dei dati ovvero di trattamento	
25	non consentito o non conforme alle finalità di cui al presente accordo.	

1	Le Parti si impegnano reciprocamente a cooperare nel caso in cui una di esse	
2	risulti destinataria d'istanze per l'esercizio dei diritti degli interessati previsti	
3	all'art. 12 e ss. del GDPR ovvero di richieste delle autorità di controllo che ri-	
4	guardino ambiti di trattamento di competenza dell'altra Parte.	
5	Art. 9 – Modifiche	
6	Il presente accordo può essere modificato, nelle sue parti tecniche e non es-	
7	senziali, mediante accordo scritto tra le Parti e su richiesta motivata di una di	
8	esse. Quanto non previsto dal presente accordo sarà oggetto di eventuali suc-	
9	cessivi accordi definiti preventivamente dai coordinatori delle attività.	
10	Art. 10 – Foro competente	
11	Per qualsiasi controversia che dovesse eventualmente insorgere fra le Parti	
12	circa l'interpretazione ed esecuzione del presente accordo, sia sotto il profilo	
13	tecnico sia sotto quello amministrativo, giuridico e contabile, e che non potesse	
14	venire risolta in via amichevole, sarà di competenza esclusiva del giudice am-	
15	ministrativo ex art. 133 del Codice del processo amministrativo.	
16	Art. 11 – Oneri fiscali	
17	Il presente accordo è soggetto a registrazione solo in caso d'uso ai sensi del	
18	D.P.R. 131/1986.	
19	Le spese dell'eventuale registrazione sono a carico della Parte che la richiede.	
20	Il presente accordo è soggetto all'imposta di bollo fin dall'origine, ai sensi del	
21	DPR 26 ottobre 1972, n.642 - Allegato A - Tariffa parte I, articolo 2. Le spese	
22	per l'imposta di bollo sono assolte dall'Istituto, in modo virtuale con autorizza-	
23	zione dell'Agenzia delle Entrate - Direzione Provinciale II di Torino - n. 90 BV	
24	Prot. 2022/33437.	
25	<i>Il presente atto viene letto, approvato articolo per articolo con le premesse e</i>	

REGISTRAZIONI CONTABILI DELLA DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE**ATTO DD 393/A1706B/2024 DEL 20/05/2024**

Impegno N.: 2024/17703

Descrizione: ACCORDO ORGANIZZATIVO DI PARTENARIATO ORIZZONTALE TRA REGIONE PIEMONTE E L'ISTITUTO ZOOPROFILATTICO SPERIMENTALE, AI SENSI DELL'ART. 15 DELLA LEGGE 241/1990

Importo (€): 20.000,00

Cap.: 138877 / 2024 - SPESE PER L'APPLICAZIONE DEL CONTRASTO ALLE FRODI AGROALIMENTARI E PER IL FUNZIONAMENTO DEI SERVIZI DI ANTISOFISTICAZIONI AGROALIMENTARI - ARTT. 53, 54 E 55 L.R. 1/2019

Macro-aggregato: Cod. 1030000 - Acquisto di beni e servizi

Soggetto: Cod. 14019

PdC finanziario: Cod. U.1.03.02.99.999 - Altri servizi diversi n.a.c.

COFOG: Cod. 04.2 - Agricoltura, silvicoltura, pesca e caccia

Tipo finanziamento: Cod. R - FONDI REGIONALI

Trans. UE: Cod. 8 - per le spese non correlate ai finanziamenti dell'Unione europea

Natura ricorrente: Cod. 4 - Non ricorrente

Perimetro sanitario: Cod. 3 - per le spese delle gestione ordinaria della regione

Debito SIOPE: Cod. NC - Non commerciale

Titolo: Cod. 1 - Spese correnti

Missione: Cod. 16 - Agricoltura, politiche agroalimentari e pesca

Programma: Cod. 1601 - Sviluppo del settore agricolo e del sistema agroalimentare